

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE

E

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE – CONFCOMMERCIO)

**PER UNA COLLABORAZIONE SULLE CORRETTE PRASSI ALIMENTARI PER
UNA SANA E SICURA ALIMENTAZIONE DEL CITTADINO**

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, di seguito indicato come Ministero, costituito con Legge n.172/09, sulla base dell'organizzazione di cui al D.P.C.M. n. 59/14 e con sede in Roma viale Giorgio Ribotta, n.5 – 00144, C.F. 80242350587, dgsan@postacert.sanita.it, rappresentato dal Direttore generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Dott.ssa Gaetana Ferri per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Ministero, esercita la competenza in materia di igiene e sicurezza alimentare e nutrizionale, promuove ed incoraggia stili e comportamenti di vita salutari e idonee abitudini alimentari;

CONSIDERATO che la FIPE (FIPE – Confcommercio), di seguito indicata come FIPE, con sede in Piazza G. G. Belli, 2, 00153, Roma, C.F. 80054450582, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Lino Enrico Stoppani, è l'associazione leader nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila aziende; che essa è la firmataria principale come parte datoriale del “Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”; che raccoglie ed unifica associazioni provinciali, regionali e delegazioni estere al fine di stimolare capillarmente le attività della categoria favorendo occasioni d'incontro e informazione, conoscenza e cooperazione fra istituzioni, imprese o soggetti che operano direttamente nei settori della filiera alimentare o sono ad essi contigui.

CONSIDERATO che l'alimentazione è uno dei più rilevanti fattori che concorrono ad assicurare la tutela della salute e la qualità della vita;

CONSIDERATO che milioni di cittadini consumano giornalmente almeno un pasto presso pubblici esercizi quali ristoranti, tavole calde, rosticcerie, bar e che, per tale ragione, la tutela della salute di coloro che usufruiscono dei servizi delle imprese di pubblico esercizio costituisce un significativo impegno delle Istituzioni e degli operatori del settore;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero per la realizzazione di attività relative alla sicurezza alimentare e nutrizionale connesse alla ristorazione, riconosce nella FIFE un soggetto qualificato in ragione del possesso delle competenze e delle esperienze maturate nello specifico campo;

CONSIDERATO che lo scambio di esperienze tra Ministero della Salute e FIFE può accrescere la conoscenza tecnica e professionale degli operatori di settore coinvolti nelle attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

PREMESSO che il Ministero ha come obiettivo la promozione della sicurezza alimentare e di politiche a favore di un corretto equilibrio nutrizionale, favorendo l'innovazione, la formazione, la ricerca e lo studio su temi relativi alla salute pubblica, alla corretta alimentazione come forma di prevenzione nei confronti delle malattie croniche non trasmissibili;

PREMESSO che la FIFE, secondo il proprio Statuto e per il perseguimento degli scopi che si prefigge intende implementare specifici strumenti volti a salvaguardare la sicurezza alimentare e nutrizionale nei pubblici esercizi, avuto riguardo dell'importanza strategica e del ruolo preminente che le imprese rappresentate rivestono nel settore alimentare del nostro Paese.

RITENUTO CHE

Il Ministero della Salute e la FIFE manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività comuni sulle tematiche sopra indicate e, più in generale, collaborare per l'attuazione di finalità condivise e nei campi d'azione descritti

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2

Finalità

Con la presente scrittura Ministero della Salute e FIPE intendono stabilire percorsi per promuovere e valorizzare congiuntamente le attività sotto elencate perseguendo i seguenti obiettivi:

- promuovere iniziative utili a diffondere ed incentivare il processo di informazione e conoscenza di tematiche concernenti *la sicurezza sia sotto il profilo nutrizionale che igienico-sanitario*;
- individuare sinergie utili alla tutela delle produzioni gastronomiche e agroalimentari, attraverso il rispetto dei criteri di adeguatezza normativa e sostenibilità, attraverso tutta la filiera produttiva;
- rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori, fornendo più diretta e puntuale comunicazione al fine di renderne consapevoli scelte ed orientamenti verso consumi alimentari in linea con un corretto *equilibrio nutrizionale*;
- promuovere percorsi formativi, di divulgazione scientifica e pratica per operatori, finalizzati ad una maggiore conoscenza delle caratteristiche dei prodotti alimentari e dei più adeguati processi di preparazione.

Art. 3

Tipologia delle attività ed azioni programmatiche

Il Ministero della Salute e FIPE convengono sull'opportunità di intraprendere una serie di attività, con le modalità indicate al successivo art. 4, i cui nuclei sono principalmente i seguenti:

- svolgere una funzione di sensibilizzazione, direttamente o attraverso enti collegati, che favoriscano la divulgazione delle tematiche oggetto d'interesse e formazione tecnica di operatori della ristorazione;
- favorire la divulgazione di conoscenze e informazioni legate alla sicurezza alimentare e nutrizionale e alla diffusione di corretti stili alimentari attraverso attività condivise di approfondimento e comunicazione, *workshop* tematici, su specifici argomenti d'interesse promuovendo il confronto fra tutti i soggetti coinvolti.

Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere, in comune accordo, ad altri soggetti interessati la partecipazione alle iniziative, al fine di favorire la massima valorizzazione delle istanze indicate.

Art. 4

Le attività e le convenzioni operative

In applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a valutare una collaborazione per lo sviluppo di progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2.

Le parti provvederanno a sviluppare un piano d'azione ove individueranno in concreto le iniziative da adottare in attuazione del Protocollo.

Le modalità operative concernenti l'esecuzione dei progetti saranno definite all'atto della stipula di specifiche Convenzioni in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane ed economiche strumentali appositamente dedicate da parte dei due soggetti.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi.

Alla Convenzione – previo accordo tra le parti - possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto.

ART. 5

Attività di divulgazione

Ministero della Salute e FIFE si impegnano ad illustrare i propositi ed il contenuto del Protocollo d'intesa attraverso una adeguata attività di diffusione.

ART. 6

Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere personale, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo d'Intesa, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ART. 7

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione e in prima attuazione ha una durata di 12 mesi con rinnovo automatico per i 12 mesi successivi, previo assenso tra le Parti.

Le Parti potranno in ogni caso recedere dal presente Protocollo d'Intesa senza particolari vincoli, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi.

ART. 8 **Foro Competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 9 **Comunicazioni**


Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo d'Intesa, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo p.e.c., raccomandata con ricevuta di ritorno o fax, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 10 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma li, 5 DIC/2008

Ministro della Salute
Dott.ssa Giulia Grillo



Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Dott. Lino Enrico Stoppani

